



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

Settore Socio-Assistenziale e Culturale

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/08/2026

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Attività sportive**
- Art. 4 - Competenze**
- Art. 5 - Pianificazione dell'attività**

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti**
- Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria**
- Art. 8 - Responsabilità e Vigilanza**
- Art. 9 - Tipologia degli affidamenti**

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

TITOLO IV
ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 11 Richieste per uso continuativo**
- Art. 12 Criteri di priorità nelle assegnazioni**
- Art. 13 Utilizzo scolastico**
- Art. 14 Richieste per uso saltuario**
- Art. 15 Rinunce**
- Art. 16 Tariffe e modalità di pagamento**

TITOLO V

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 17 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica**

TITOLO VI
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- Art. 18 Accesso e utilizzo degli impianti**
- Art. 19 Norme generali di comportamento**
- Art. 20 Uso occasionale per manifestazioni**
- Art. 21 Sanzioni**

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Disposizioni transitorie

Art. 23 Verifica e controllo

Art. 24 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. Il Comune di Perfugas riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare corretti stili di vita.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) **per impianto sportivo**: qualsiasi spazio all'aperto o locale attrezzato per lo svolgimento della pratica sportiva, di proprietà del Comune o di proprietà di altri soggetti ma nella disponibilità del Comune.
- b) **per attività sportiva**: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
- c) **per forme di utilizzo e di gestione**: le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- d) **per concessione in uso**: il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) **per concessione in gestione**: l'atto mediante il quale il Comune affida a soggetti terzi, secondo la normativa vigente, la gestione totale o parziale di un impianto sportivo

comunale;

- f) **per tariffe:** le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- g) **per impianti a rilevanza economica:** quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
- h) **per impianti privi di rilevanza economica:** quelli non grado di produrre utili.
- i) **per terzo gestore:** soggetto diverso dall'Ente proprietario che assume la gestione dell'impianto sulla base di un affidamento, una convenzione o una concessione

Art. 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:** l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) **attività sportive di interesse pubblico:** l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti;

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) **Il Consiglio comunale:** formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) **La Giunta comunale:**
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente,

classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti;

- individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) **Il Responsabile del servizio** competente dell'Amministrazione comunale (dirigente o posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenza):

- attua gli indirizzi e i criteri stabiliti dagli organi comunali;
- provvede all'istruttoria e all'adozione degli atti gestionali relativi all'assegnazione e alla concessione in uso degli spazi;
- predispone e aggiorna la programmazione operativa dell'utilizzo degli impianti;
- cura le procedure di affidamento e gestione di propria competenza, nel rispetto degli indirizzi approvati dagli organi comunali e della normativa vigente;
- esercita ogni altra funzione gestionale attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali o dagli atti dell'Amministrazione.

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del servizio (dirigente o posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenza) provvede con apposita determinazione:

- a) definire quando già non esista la mappatura degli impianti sportivi comunali;
- b) individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente;
- c) individuare, qualora non sia già in atto un contratto pluriennale, la procedura e la forma contrattuale per l'affidamento della gestione degli impianti a rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente e delle caratteristiche del singolo impianto;
- d) individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;

- e) individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

1. Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi avvalendosi del personale dipendente e procurandosi i beni e servizi necessari con le modalità previste dalle normative vigenti, perseguendo l'efficienza e l'economicità della gestione, salvaguardandone l'uso pubblico.
2. Qualora il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione degli impianti è affidata a terzi, siano essi società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, nonché altri soggetti eventualmente previsti dalla normativa vigente.
3. La scelta della modalità di gestione è effettuata dal Comune in relazione alle caratteristiche dell'impianto, alla sua rilevanza economica, alle finalità di interesse pubblico perseguite e alla normativa vigente.
4. Per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, il Comune può procedere all'affidamento della gestione mediante convenzione o altro strumento previsto dalla normativa vigente, in favore dei soggetti ammessi dalla legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento e adeguata motivazione.

L'atto di affidamento disciplina, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, la durata, gli obblighi del gestore, le modalità di utilizzo, le condizioni economiche, gli oneri manutentivi, le responsabilità, le forme di controllo del Comune e ogni altro elemento necessario.

5. L'eventuale riconoscimento di contributi, corrispettivi o altre forme di sostegno economico da parte del Comune in favore del soggetto gestore è disciplinato dalla

normativa vigente, dal presente Regolamento e dagli eventuali regolamenti comunali in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, in relazione alla natura del rapporto instaurato e alle finalità perseguite.

Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La ripartizione degli oneri manutentivi tra il Comune di Perfugas e il soggetto gestore o utilizzatore è definita nella convenzione o nel contratto di affidamento.
2. Salvo diversa e motivata pattuizione espressa negli atti di affidamento:
 - a) **Manutenzione ordinaria:** è posta a carico del soggetto gestore, salvo diversa previsione dell'atto di affidamento, e comprende gli interventi di riparazione, conservazione e ripristino necessari a mantenere l'impianto, le pertinenze, i locali accessori, gli impianti tecnologici e le attrezzature in condizioni di efficienza, igiene, funzionalità, idoneità all'uso e sicurezza, nei limiti degli obblighi posti a suo carico dalla convenzione o dal contratto;
 - b) **Manutenzione straordinaria:** resta a carico del Comune, salvo diversa previsione espressamente contenuta nell'atto di affidamento. Essa comprende gli interventi strutturali, gli adeguamenti normativi di carattere edilizio o impiantistico e le opere di straordinaria rinnovazione e sostituzione, purché non derivanti da incuria, negligenza, uso improprio o mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria posti a carico del gestore.
3. In caso di interventi urgenti e indifferibili necessari per eliminare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o per evitare danni gravi all'impianto, il gestore è tenuto ad adottare le misure strettamente necessarie e a darne immediata comunicazione al Comune e al competente Ufficio tecnico. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore devono essere previamente autorizzati dal Comune, salvo i casi di comprovata urgenza, nei quali l'autorizzazione può essere acquisita successivamente. Il rimborso delle spese è ammesso esclusivamente se previamente autorizzato o successivamente riconosciuto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente e previa presentazione della documentazione giustificativa.
4. Per le concessioni in uso temporaneo o orario, l'utilizzatore è tenuto unicamente a segnalare immediatamente al Comune o al gestore qualsiasi guasto o anomalia riscontrata nelle strutture o attrezzature.

Art. 8 – Responsabilità e Vigilanza

1. Il Comune non assume responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi per fatti imputabili agli utilizzatori, ai gestori o a terzi, fatto salvo quanto previsto dalla legge e fatta salva la responsabilità eventualmente imputabile al Comune per fatti propri o per carenze delle strutture e degli impianti ad esso direttamente riconducibili.
2. L'utilizzatore risponde nei confronti del Comune e, ove previsto, del soggetto gestore dei danni arrecati alle strutture, agli impianti e alle attrezzature durante il periodo di utilizzo, qualora imputabili a propria responsabilità o a quella dei propri atleti, dirigenti, tesserati, collaboratori, accompagnatori o partecipanti. L'utilizzatore è tenuto ad assicurare la vigilanza e il controllo delle persone presenti per quanto di propria competenza e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'atto di concessione.
3. Qualora i responsabili dei danni siano identificati in soggetti terzi non riconducibili all'utilizzatore, il Comune o il gestore hanno facoltà di rivalersi direttamente nei loro confronti. L'utilizzatore è tenuto a segnalare tempestivamente tali eventi al gestore e alle autorità competenti, fornendo ogni elemento utile all'individuazione dei colpevoli.
4. Gli utilizzatori sono tenuti a far rispettare il presente Regolamento e ad assicurare che la condotta di atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori e partecipanti sia improntata al rispetto delle persone, delle strutture e del patrimonio pubblico. La violazione degli obblighi può comportare, in relazione alla gravità e alla reiterazione dei fatti, il richiamo, la sospensione o la revoca della concessione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e previo espletamento, ove necessario, del procedimento previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Tipologia degli affidamenti

1. Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:

- a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. h);
- b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. g);

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il servizio competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse.

3. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto e le caratteristiche dell'impianto;
- b) la durata dell'affidamento;
- c) i requisiti di partecipazione;
- d) gli obblighi a carico del gestore;
- e) gli eventuali oneri economici e manutentivi;
- f) le modalità e i termini di presentazione delle proposte;
- g) i criteri di valutazione e selezione;
- h) le modalità di pubblicazione dell'esito della procedura.

TITOLO IV

ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 11 Richieste per uso continuativo

1. Le domande d'assegnazione per uso continuativo devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Competente, ogni stagione sportiva, entro la data stabilita dal Responsabile del Servizio su apposito modulo.

I moduli per le richieste da inoltrare al Comune, e la relativa scadenza saranno pubblicati ogni anno sul sito del Comune <http://www.comune.perfugas.ss.it> sezione modulistica o reperibili presso gli uffici competenti..

2. Sulla base delle domande ricevute, entro l'apertura della nuova stagione sportiva e nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 12, definisce il calendario di uso degli impianti sportivi che rimarrà in vigore per tutta la stagione sportiva.

3. Le domande pervenute dopo la data di scadenza vengono prese in esame successivamente alla compilazione dei calendari d'utilizzo, in funzione degli eventuali orari e spazi residui disponibili.

Art. 12 Criteri di priorità nelle assegnazioni

1. Ai fini dell'assegnazione degli spazi, il Comune segue i seguenti principi generali:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, evitando eccessive frammentazioni;
- c) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede legale/operativa nel territorio del Comune di Perfugas;
- d) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali, favorire i soggetti deboli e promuovere lo sport tra i giovani e gli anziani;
- e) assicurare la trasparenza e la predeterminazione dei criteri di assegnazione, evitando ogni forma di discrezionalità non adeguatamente motivata.

2. Gli spazi sono assegnati sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal presente Regolamento, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività proposta, della provenienza territoriale dell'utenza, della natura del soggetto richiedente, della continuità dell'attività sportiva e della capacità di ottimizzare l'utilizzo degli spazi disponibili.

Criterio	Punteggio massimo
Sede legale o operativa nel Comune di Perfugas	25

Attività giovanile e avviamento allo sport, attività a favore di persone con disabilità o categorie fragili e anziani	25
Comportamento tenuto dal concessionario nel corso delle eventuali precedenti concessioni	15
Numero di atleti residenti nel Comune	10
Assenza di scopo di lucro	10
Disponibilità all'utilizzo condiviso/mezzo campo	10
Affiliazione a federazioni sportive Nazionali	5
Totale	100

3. In caso di parità di punteggio e di sovrapposizione delle richieste per la medesima fascia oraria, si applicano progressivamente i seguenti criteri di spareggio:
 - a) maggiore disponibilità all'utilizzo condiviso dello spazio, anche mediante la soluzione a mezzo campo o altra modalità compatibile con l'attività;
 - b) maggiore numero di atleti effettivamente interessati dall'utilizzo della fascia oraria richiesta;
 - c) maggiore numero di atleti residenti nel Comune di Perfugas;
 - d) prevalenza dell'attività rivolta alle fasce di età più giovani;
 - e) maggiore continuità dell'attività sportiva svolta sul territorio comunale;
 - f) sorteggio pubblico, quale criterio residuale.
4. Esaurite le richieste dei soggetti aventi sede legale o operativa nel Comune di Perfugas, gli eventuali spazi residui possono essere assegnati a soggetti aventi sede al di fuori del territorio comunale, secondo i medesimi criteri e nel rispetto della programmazione degli impianti.
5. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi e delle priorità, il richiedente è tenuto a fornire dati e dichiarazioni veritieri e documentabili. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la perdita dei benefici eventualmente ottenuti sulla base delle stesse, ferme restando le conseguenze previste dalla normativa vigente.
6. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso di impianti diversi da quelli richiesti, purché idonei alla attività sportiva praticata, in funzione della disponibilità di spazio e orari e

7. salvaguardando le politiche di sviluppo e promozione sportiva del Comune medesimo, ovvero al fine di garantire la massima fruibilità degli impianti.

Art. 13 Utilizzo scolastico

1. Il Comune può utilizzare le strutture sportive comunali inserite nei plessi scolastici sulla base di appositi accordi, previa definizione da parte degli istituti del loro calendario d'utilizzo nelle ore di apertura della scuola e all'interno del calendario scolastico ordinario.
2. L'uso degli altri impianti sportivi da parte delle istituzioni scolastiche è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico negli orari di apertura delle scuole, al fine dello svolgimento delle lezioni di educazione motoria. Le scuole possono presentare, con le modalità indicate all'Art.10, richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico, che verranno accolte compatibilmente con le attività già programmate.

Art. 14 Richieste per uso saltuario

1. Le domande di assegnazione per uso saltuario devono essere presentate, per iscritto e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo, direttamente al terzo gestore o all'Ufficio Comunale competente, in base a quanto indicato dalle convenzioni di gestione dell'impianto richiesto.
2. Nel caso di più richieste concomitanti, vale la data di arrivo della richiesta in forma scritta.
3. I soggetti che intendono utilizzare gli impianti a titolo gratuito di cui al presente regolamento per l'apertura di campi estivi o centri estivi durante i mesi di chiusura delle scuole devono presentare la proposta progettuale a partire dal 1° Marzo ed entro il 31 Maggio di ogni anno.

Art. 15 Rinunce

1. Eventuali rinunce temporanee agli spazi assegnati dovranno essere comunicate in forma scritta all'Ufficio competente del Comune con almeno 15 giorni di preavviso, in caso contrario saranno richiesti i pagamenti anche per i turni non utilizzati. Anche nel caso in cui il concessionario volesse rinunciare in via definitiva agli spazi assegnati deve darne comunicazione

scritta all'Ufficio competente con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al primo turno del quale non volesse usufruire, in caso contrario saranno richiesti i pagamenti per i turni non utilizzati.

Art.16 Tariffe, agevolazioni e modalità di pagamento

1. Per gli impianti gestiti direttamente dal Comune, le tariffe per l'utilizzo sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e possono essere differenziate in relazione alla tipologia dell'impianto, alla durata e alla fascia oraria di utilizzo, alla categoria degli utenti e alla tipologia di attività praticata.
2. La Giunta Comunale può prevedere agevolazioni, riduzioni o esenzioni tariffarie, secondo criteri predeterminati e nel rispetto della normativa vigente, a favore delle associazioni aventi sede nel Comune, delle attività aventi particolare rilevanza sociale o sportiva e delle iniziative rivolte a minori, anziani, persone con disabilità o altre categorie individuate dall'Amministrazione.
3. Possono essere esentate dal pagamento delle tariffe le manifestazioni e le attività sportive organizzate dagli istituti scolastici di Perfugas nell'ambito delle proprie attività istituzionali, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale e compatibilmente con gli eventuali oneri direttamente sostenuti dal Comune.
4. Per gli impianti affidati in gestione a terzi, le tariffe applicabili agli utenti sono determinate secondo quanto previsto dall'atto di affidamento. Qualora sia prevista l'approvazione comunale, il gestore formula la propria proposta sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti dal Comune, tenendo conto delle esigenze di sostenibilità della gestione, accessibilità del servizio e perseguimento delle finalità di interesse pubblico.
5. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato direttamente al Comune, in caso di gestione diretta, o al soggetto gestore secondo quanto stabilito dall'atto di affidamento. L'Amministrazione o il gestore possono prevedere, nei casi consentiti, il pagamento anticipato, acconti o depositi cauzionali. Il mancato pagamento nei termini comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'atto di concessione e dal presente Regolamento.
6. Le tariffe vigenti devono essere rese conoscibili agli utenti mediante esposizione in modo visibile presso ciascun impianto sportivo e, ove applicabile, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

TITOLO V

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 17 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione);
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1.
6. Gli atti di affidamento della gestione degli impianti sportivi disciplinano, in relazione alla specifica fattispecie, almeno:
 - a) l'identificazione dell'impianto e degli spazi affidati;

- b) la durata del rapporto;
- c) le modalità di utilizzo dell'impianto;
- d) gli obblighi del gestore;
- e) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- f) gli oneri relativi alle utenze e ai consumi;
- g) le tariffe e le modalità di riscossione;
- h) le eventuali agevolazioni o gratuità;
- i) gli obblighi assicurativi;
- j) le responsabilità delle parti;
- k) le modalità di controllo da parte del Comune;
- l) le cause di sospensione, decadenza, revoca o risoluzione del rapporto;
- m) le modalità di riconsegna dell'impianto al termine del rapporto;
- n) le eventuali opere di manutenzione, riqualificazione o miglioria a carico del gestore e la relativa disciplina al termine dell'affidamento.

7. Gli atti di affidamento possono disciplinare ulteriori obblighi e condizioni in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alle finalità di interesse pubblico perseguite

TITOLO VI

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 18 Accesso e utilizzo degli impianti

1. Il montaggio e lo smontaggio delle specifiche attrezzature utilizzate deve avvenire nel tempo d'uso del turno assegnato e autorizzato.
2. I concessionari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nell'impianto.
3. La struttura, e i relativi spogliatoi, non potranno essere resi accessibili, nel caso di minori, se non alla presenza di un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società, associazione, classe o gruppo di utenti, per tutto il tempo di permanenza dei minori all'interno della struttura sportiva.

Art. 19 Norme generali di comportamento

1. In tutti gli impianti sportivi è vietato fumare.

2. Nell'utilizzo degli impianti sportivi devono essere rispettate le seguenti regole:

a) i partecipanti alle attività sportive devono accedere agli impianti esclusivamente con apposite calzature indossate all'interno dell'impianto stesso;

b) è vietato montare e smontare attrezzature sportive se non autorizzati dal terzo gestore o dal Comune;

c) è vietato utilizzare gli impianti sportivi al di fuori degli orari autorizzati o svolgere attività diverse da quelle autorizzate;

d) è vietato introdurre automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;

e) i rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori;

f) le associazioni e i gruppi sportivi sono tenuti a far rispettare il presente regolamento ad hanno altresì il dovere di controllare che il comportamento dei propri atleti sia improntato ad elementari norme di educazione;

g) i soggetti utilizzatori sono tenuti a collaborare con l'amministrazione nell'organizzazione di iniziative volte a promuovere la pratica sportiva di base e l'accesso all'attività sportiva per tutti, nonché operare per contrastare l'abbandono sportivo.

Inoltre le Società Sportive o Associazioni dovranno comunque attenersi a comportamenti atti a difendere e promuovere tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva (in particolare le società sportive a diretto contatto con bambini, adolescenti, genitori), quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo del fare sport. Nello specifico le società sportive, gli allenatori, lo staff tecnico, gli atleti che svolgono attività all'interno degli impianti sportivi del Comune di Perfugas:

- a) devono rifiutare ogni forma di doping;
- b) devono avere atteggiamenti di rispetto con le altre società sportive, gli allenatori, lo staff tecnico, gli atleti che usufruiscono degli stessi impianti;
- c) devono avere atteggiamenti di rispetto verso i giudici durante le gare, sicuri che le decisioni di questi ultimi siano sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
- d) devono tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato;
- e) non devono esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per perseguimento dei soli risultati sportivi;
- f) devono vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una azione educativa e garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;
- g) devono incentivare e garantire l'inclusione sociale di soggetti con disabilità e soggetti con problematiche sociali e/o assistiti dai servizi sociali, laddove ci sia la possibilità di un possibile adeguato inserimento;

3. Si consiglia inoltre, in occasione di eventi con grande affluenza di pubblico, di limitare la vendita di prodotti in lattina o in contenitore in vetro.

Art.20 Uso occasionale per manifestazioni

1. Coloro che intendessero ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali, sportive e non, sono tenuti a presentare domanda scritta all'Ufficio Competente o direttamente al terzo gestore.

Tali richieste dovranno essere presentate con almeno 30 giorni di anticipo dalla data prevista per la manifestazione. Nella domanda dovranno essere elencate le caratteristiche e le finalità della manifestazione, il giorno o i giorni per cui si richiede la concessione e i relativi orari.

2. Il Comune si riserva di verificare, in accordo con l'eventuale terzo gestore, la disponibilità dell'impianto. Il Comune può decidere di non rilasciare la concessione con provvedimento adeguatamente motivato.

3. In generale nel caso che gli impianti sportivi siano utilizzati per svolgervi manifestazioni per le quali siano richieste specifiche licenze o autorizzazioni di pubblica sicurezza, sanitarie o di qualsiasi altro tipo, la relativa concessione è subordinata al possesso delle licenze e autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

4. Nel caso le manifestazioni prevedano l'accesso del pubblico su una pavimentazione o manto erboso particolarmente delicato, il Comune subordina l'assegnazione all'impegno da parte del concessionario a proteggerlo con idonee coperture ed, eventualmente, a prestare una idonea cauzione.

5. Il concessionario è tenuto a utilizzare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione, per evitare danni di qualsiasi genere; il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente senza riserve ed eccezioni per danni che dovessero derivare a persone o cose, tanto all'interno quanto all'esterno dell'impianto in occasione della manifestazione.

6. Il concessionario risponde nei confronti del Comune e del terzo gestore per tutti i danni agli impianti sportivi da chiunque arrecati, e quindi dovrà risarcire i danni che dovessero verificarsi in conseguenza e in dipendenza della concessione, prima, durante e dopo l'utilizzo degli impianti medesimi.

7. In ragione della tipologia della manifestazione il Comune può subordinare il rilascio della concessione alla presentazione di idonee polizze assicurative che coprano le responsabilità per i danni di cui ai commi 5 e 6.

8. Il concessionario ha l'obbligo, al termine della manifestazione, di lasciare l'impianto sportivo nelle medesime condizioni nelle quali gli è stato consegnato.

9. E' previsto il pagamento di un canone per lo svolgimento di manifestazioni, come fissato in

apposito tariffario ridefinito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 21 Sanzioni

1. La violazione delle norme e dei divieti di comportamento di cui all'Art. 19, ove non configuri un reato o non sia diversamente sanzionata da norme statali o regionali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni si applicano le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Qualora la violazione abbia cagionato danni ai beni comunali, il pagamento della sanzione pecuniaria non esime il responsabile dall'obbligo del risarcimento integrale del danno arrecato.
4. In caso di gravi o reiterate violazioni, il Comune può disporre, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dell'atto di concessione o autorizzazione, la sospensione o la revoca della concessione in uso, ovvero adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni e i contratti per la concessione in gestione di impianti e strutture potranno riportare ulteriori e più dettagliate norme regolamentari relative ad aspetti specifici e particolari dei singoli impianti sportivi.
2. Le convenzioni e i contratti attualmente vigenti che riportano clausole in contrasto con il presente regolamento restano pienamente validi. Alla scadenza le nuove convenzioni o contratti dovranno essere adeguati al presente regolamento.

Art. 23 Verifica e controllo

1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti

sportivi comunali, direttamente o tramite il personale degli uffici competenti, la Polizia Locale o altri soggetti appositamente incaricati, al fine di verificare il rispetto del presente regolamento, degli atti di concessione o affidamento, delle convenzioni e dei contratti sottoscritti, nonché il corretto stato di conservazione, manutenzione, sicurezza e fruibilità degli impianti.

2. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, compatibilmente con le esigenze di servizio e con lo svolgimento delle attività autorizzate, sopralluoghi e ispezioni presso gli impianti. Gli utilizzatori e i soggetti gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione e a fornire le informazioni, la documentazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento delle attività di controllo.
3. Qualora nel corso delle verifiche siano accertate situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, gravi irregolarità nell'utilizzo o nella gestione dell'impianto, ovvero violazioni delle disposizioni del presente regolamento o degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può adottare i provvedimenti necessari per la tutela della sicurezza e del patrimonio pubblico, compresa, nei casi previsti dalla normativa vigente e dagli atti di concessione o affidamento, la sospensione dell'utilizzo dell'impianto, la sospensione o la revoca della concessione ovvero l'adozione dei provvedimenti previsti dal contratto o dalla convenzione di gestione.
4. I controlli effettuati dall'Amministrazione non esonerano in alcun modo il soggetto gestore o l'utilizzatore dagli obblighi e dalle responsabilità loro attribuiti dalla legge, dal presente regolamento, dalle convenzioni, dai contratti o dagli atti di concessione.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 29.11.2010.
2. Il presente regolamento avrà carattere sperimentale per un periodo di un anno, durante il quale sarà possibile apportare modifiche. Trascorso questo termine, il regolamento si intenderà confermato.